



Ai Capigruppo consiliari

Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO

Direttiva per convenzioni servizi "Piccola Manutenzione del Patrimonio-edifici", Pulizia Edifici pubblici e Manutenzione delle aree del verde pubblico a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Cassola Solidale"

L'anno **2017** il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **19.30 e segg.** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
Maroso Aldo	Sindaco	X	
Bertoncello Manuela	Assessore	X	
Stangherlin Giannantonio	Assessore	X	
Simonetto Elsa	Assessore	X	
Scremin Giannina	Assessore	X	
Orlando Favaro Marta	Assessore	X	

e con la partecipazione del Segretario Generale **dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

- Servizio Affari Generali
- Servizio Economico – Finanziario
- Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED
- Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
- Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili
- Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
- Servizio Polizia Locale



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 2/2017

Servizio: Area Manutenzioni e Protezione Civile – Ufficio
Manutenzioni

Proponente: Manuela Bertoncello

Oggetto:	Direttiva per convenzioni servizi "Piccola Manutenzione del Patrimonio-edifici", Pulizia Edifici pubblici e Manutenzione delle aree del verde pubblico a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Cassola Solidale"
-----------------	--

VISTO l'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i., secondo il quale gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'Iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici (inferiore a € 209.000,00), purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

VISTO, altresì, l'art. 9 della medesima Legge 381/1991 che demanda alle Regioni il compito di adottare convenzioni tipo per la disciplina dei rapporti tra le Cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale e le Amministrazioni pubbliche;

VISTA la Legge Regionale 3 novembre 2006, n. 23 che ha dato attuazione alla normativa statale ed, in particolare, il suo art. 10 in base al quale spetta alla Giunta Regionale disciplinare le modalità di affidamento alle cooperative sociali dei servizi, definendo, in particolare, le procedure per l'affidamento dei servizi, il convenzionamento diretto, nonché le convenzioni tipo cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione regionale e che riguardano, nello specifico:

- la gestione dei servizi alla persona;
- la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi;
- l'esecuzione di lavori, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti.

VISTI, altresì, gli artt. 10 e 12 della sopra citata Legge Regionale n. 23/2006 con i quali vengono disciplinate le procedure di affidamento dei servizi in deroga alla normativa degli appalti, individuando, tra le modalità consentite, anche il convenzionamento diretto (contratto di natura privatistica);

VISTA la D.G.R.V. n. 4189 del 18/12/2007 con la quale sono stati definiti i sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali, nonché gli schemi tipo per dare attuazione al Capo IV della L.R. 23/2006, fra i quali si contempla anche la convenzione-tipo per l'affidamento alle cooperative sociali di tipo b) della fornitura di beni e servizi o dell'esecuzione di lavori mediante convenzionamento diretto;

VISTO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 13 gennaio 2000, esecutiva ai sensi di legge, venne decisa la costituzione di una Cooperativa Sociale, senza fini di lucro, per lo svolgimento di attività diverse - agricole - industriali - commerciali o di servizi, finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (*attività di tipo B ex legge 381/91*);

RILEVATO, altresì, che la Cooperativa denominata "Cassola Solidale Società Cooperativa s.c.a r.l." venne costituita con atto del Notaio Massimo Stefani di Bassano del Grappa in data 7 luglio 2000 - Repertorio n° 15.833 Raccolta n° 2441, e che il Comune di Cassola figura tra i soci fondatori con diritto ad essere rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione;

PRESO ATTO che, mediante atto del notaio Massimo Stefani di Bassano del Grappa in data 22.04.2002 Repertorio n. 22.416 - Raccolta n. 3674, registrato a Bassano del Grappa il 24.04.2002, vennero apportate allo Statuto Sociale della Cooperativa Sociale "Cassola Solidale s.c.a.r.l." alcune modifiche richieste dalla Prefettura di Vicenza ed, inoltre, è stato deciso di ampliare l'oggetto sociale con estensione delle competenze statutarie alla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi (*attività di tipo A ex legge n. 381/91*);

RILEVATO che attualmente la Cooperativa Sociale Onlus "Cassola Solidale" risulta iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5 della Legge Regionale 3 novembre 2006 n. 23, alla sezione P (sezione mista per attività di tipo A e B), n. VI0098 con decorrenza dal 14/11/2010;

CONSIDERTO che, con il più sopra citato provvedimento consiliare, era stato altresì deciso di affidare, mediante convenzione, alla Cooperativa Sociale "Cassola Solidale" una quota parte dei servizi comunali che venivano gestiti in forma diretta o mediante appalto, riservando la individuazione dei servizi stessi da trasferire ad atto successivo;

CHE, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

CHE, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 (art. 216, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016);

CHE il Comune di Cassola è iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti AUSA con codice 0000241266;

VISTO l'art. 10" Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale, ad organismi di volontariato ad associazioni" della Convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza denominata C.u.c. tra il Comune di Bassano del Grappa ed il Comune di Cassola

VISTA la convenzione per la pulizia degli edifici (cig. 5533980) stipulata tra il Comune di Cassola e la Cooperativa Sociale "Cassola Solidale" in cui all'art. 2 - Durata della convenzione è stabilito che "la durata della convenzione è stata fissata con decorrenza 01/04/2014 -31/03/2017 e che è possibile procedere alla proroga per un periodo massimo di un anno";

VISTA la convenzione per la manutenzione aree verdi (cig. 5534096) stipulata tra il Comune di Cassola e la Cooperativa Sociale "Cassola Solidale" in cui all'art. 2 - Durata della convenzione è stabilito che "la durata della convenzione è stata fissata con decorrenza 01/04/2014 -31/03/2017 e che è possibile procedere alla proroga per un periodo massimo di un anno";

VISTA la convenzione per la manutenzione del patrimonio-edifici (cig. 5534108) stipulata tra il Comune di Cassola e la Cooperativa Sociale "Cassola Solidale" in cui all'art. 2 - Durata della convenzione è stabilito che "la durata della convenzione è stata fissata con decorrenza 01/04/2014 -31/03/2017 e che è possibile procedere alla proroga per un periodo massimo di un anno";

VISTO che con nota ns. prot. 3928 del 22/03/2017 veniva richiesto alla Cooperativa Sociale "Cassola Solidale" di confermare la disponibilità all'esecuzione dei servizi di seguito riportati:

- pulizia negli edifici pubblici;

- manutenzione delle aree verdi del territorio comunale;
- manutenzione del patrimonio-edifici.

per il periodo necessario all'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento.

RILEVATO che i servizi sopraccitati sono stati svolti in modo regolare e puntuale e secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Manutenzioni.

RITENUTO congruo garantire lo svolgimento dei servizi sopraccitati per la durata di ulteriori 6 mesi necessari a garantire il completamento delle procedure per i nuovi affidamenti e le eventuali variazioni alle modalità di esecuzione dei servizi stessi.

VISTA la comunicazione pervenuta tramite Pec ns. prot. 4239 del 27/03/2017 con la quale la Cooperativa Sociale "Cassola Solidale" conferma la propria disponibilità all'esecuzione dei servizi per la durata di 6 mesi;

VERIFICATO che gli importi per il rinnovo delle convenzioni per il periodo 01/04/2017-30/09/2017 (mantenendo inalterati prezzi, patti e condizioni attualmente vigenti) sono i seguenti:

- Piccola Manutenzione del Patrimonio-edifici € 12.300,00 + iva;
- Pulizia Edifici pubblici € 32.000,00 +iva;
- Manutenzione del verde pubblico € 22.200,00 + iva.

DATO ATTO che la Cooperativa Sociale "Cassola Solidale" venne costituita presso la sede del Municipio di Cassola proprio allo scopo di gestire una serie di attività sociali, compreso l'inserimento di cittadini svantaggiati, per conto del Comune di Cassola;

DATO ATTO, altresì, che attualmente la Cooperativa annovera n. 60 soci lavoratori di cui circa n. 40 residenti in Cassola;

VERIFICATO che la Cooperativa Sociale "Cassola Solidale" mantiene i requisiti generali preliminari per consentire l'affidamento mediante convenzionamento diretto, in deroga al Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016), e precisamente:

- è iscritta all'Albo Regionale delle cooperative sociali
- è in regola con le norme concernenti la revisione periodica Cooperativa di cui al D. Lgs. 220/2002
- rispetta le norme relative ai diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa ed alle altre normative applicabili al socio lavoratore
- rispetta le vigenti normative in materia assicurativa e previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro nei confronti dei lavoratori;

ACCERTATO:

- che la Cooperativa Sociale "Cassola Solidale" mantiene i requisiti di cui all'art. 5 della Legge 381/1991
- che l'importo per il rinnovo di ciascun servizio per il periodo 01/04/2017-30/09/2017 risulta essere sotto la soglia comunitaria fissata in € 209.000,00 (Iva esclusa);
- che il rinnovo delle convenzioni in essere è finalizzato al mantenimento dell'attività lavorativa per le persone svantaggiate (art. 4 L. 381/1991 e s.m.i.) e le persone deboli (Reg. CE n. 2204/2002) e, che pertanto, si può procedere all'affidamento del servizio mediante convenzionamento diretto;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia;

Per tutto quanto sopra espresso e considerato,

PROPONE

- 1) di rinnovare per 6 mesi ai sensi della Legge Regionale 3 novembre 2006 n.23 alla Cooperativa Cassola Solidale con sede legale in Cassola Piazza A. Moro, 1- società cooperativa della quale il Comune è

socio fondatore, le convenzioni in essere relative ai servizi di seguito riportati per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

- Piccola Manutenzione del Patrimonio-edifici € 12.300,00 + iva;
- Pulizia Edifici pubblici € 32.000,00 +iva;
- Manutenzione del verde pubblico € 22.200,00 + iva.

- 2) di stabilire che gli affidamenti dei servizi di cui sopra saranno disposti con decorrenza del 01/04/2017 al 30/09/2017;
- 3) di autorizzare il Responsabile del Servizio Manutenzioni ad assumere i provvedimenti conseguenti che si renderanno necessari ai sensi del Regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente - provvedimenti - provvedimenti organi indirizzo politico";

<i>Amministratore proponente: Manuela Bertoncello</i> _____
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Geom.Federico Zarpellon _____ DATA: _____
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _____ DATA: _____
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _____ DATA: _____

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

- 5) di rinnovare per 6 mesi ai sensi della Legge Regionale 3 novembre 2006 n.23 alla Cooperativa Cassola Solidale con sede legale in Cassola Piazza A. Moro, 1- società cooperativa della quale il Comune è socio fondatore, le convenzioni in essere relative ai servizi di seguito riportati per l'importo a fianco di ciascuno indicato:
 - Piccola Manutenzione del Patrimonio-edifici € 12.300,00 + iva;
 - Pulizia Edifici pubblici € 32.000,00 +iva;
 - Manutenzione del verde pubblico € 22.200,00 + iva.
- 6) di stabilire che gli affidamenti dei servizi di cui sopra saranno disposti con decorrenza del 01/04/2017 al 30/09/2017;
- 7) di autorizzare il Responsabile del Servizio Manutenzioni ad assumere i provvedimenti conseguenti che si renderanno necessari ai sensi del Regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente - provvedimenti - provvedimenti organi indirizzo politico";

Letto, approvato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente

- Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici – Contenzioso
- Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili
- Servizio Economico – Finanziario
- Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED
- Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
- Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
- Servizio Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Relata di pubblicazione n. _____ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

Il Funzionario Ufficio Segreteria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la sujestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui la stessa **é divenuta esecutiva** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

